



Convenzione per la gestione del servizio di Protezione Civile tra i comuni di Montecchio Maggiore, Alonte, Brendola, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Orgiano, Sarego, Val Liona, Zermeghedo e Zovencedo appartenenti al Distretto di Protezione Civile Vicenza 9

Con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra

- il Comune di Montecchio Maggiore in persona del Sindaco pro tempore Gianfranco Trapula, nato a Montecchio Maggiore il 30 settembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Via Roma 5 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Alonte, in persona del Sindaco pro tempore Luigi Tassoni, nato a Lonigo (VI) il 21 novembre 1959 domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza S. Savina n°9 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 8 del 25 febbraio 2021 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Brendola, in persona del Sindaco pro tempore Bruno Beltrame, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 19 agosto 1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Marconi 1 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 80 del 23 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Gambellara, in persona del Sindaco pro tempore Michele Poli, nato a San Bonifacio (VR) il 27 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Papa Giovanni XXIII, n°4 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 52 del 22 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Lonigo, in persona del Sindaco pro tempore Pier Luigi Giacomello, nato a Lonigo (VI) il 10 maggio 1956 domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Via Castelgiuncoli 5 , il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 88 del 28 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Montebello Vicentino, in persona dell'Assessore con delega permanente alla Protezione Civile Stefano Valente, nato a Lonigo (VI) il 18 maggio 1967 domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Italia 1 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 37 del 28 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Montorso, in persona del Sindaco pro tempore Diego Zafari, nato ad

Arzignano (VI) il 4 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza G. Malenza n° 39 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 9 del 25 febbraio 2021 resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di Orgiano, in persona del Sindaco pro tempore Manuel Dotto, nato a Noventa Vicentina (VI) il 5 gennaio 1979, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Roma 9 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 42 del 30 novembre 2020 resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Sarego, in persona del Sindaco pro tempore Roberto Castiglioni, nato a Lonigo (VI) il 14 ottobre 1980 domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Umberto I n°8 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 51 del 23 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Val Liona, in persona del Sindaco pro tempore Maurizio Fipponi, nato a Vicenza (VI) il 01 luglio 1961 e domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Marconi 1 Val Liona -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 52 del 30 novembre 2020 resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Zermeghedo, in persona del Sindaco pro tempore Luca Albiero, nato ad Arzignano (VI) il 4 agosto 1969 e domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Regaù n° 1 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 10 del 16 febbraio 2021 resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Zovencedo, in persona del Sindaco pro tempore Stefania Marchesini, nata a Vicenza (VI) il 24 ottobre 1976 domiciliata per la carica presso la sede comunale, in Via Roma n° 6 -, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 29 dicembre 2020 resa immediatamente eseguibile;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1 modificato con D. Lgs. 6 febbraio 2020 n.4, Codice della Protezione Civile, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, fanno parte delle Servizio Nazionale di Protezione Civile
- nell'art. 6 del medesimo D. Lgs. i Sindaci in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono chiamati a esercitare la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile e sono responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali, della promozione delle attività di protezione civile, della destinazione di risorse finanziarie, dell'articolazione delle proprie strutture organizzative preposte alle funzioni di protezione civile di propria competenza e alla disciplina delle funzioni amministrative peculiari e semplificate per assicurare prontezza operativa
- secondo l'art.12 comma 1 del D. Lgs. 1/2018 "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle

attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale”

- che al comma 2 del medesimo articolo viene richiamata la possibilità di svolgere in forma associata quanto previsto dal comma 1 in modo particolare per quanto riguarda :

- l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alla attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati da direttiva nazionale come recepiti dai diversi ordinamenti regionali ;
- l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- l'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la prontezza operativa in caso di eventi calamitosi;
- la disciplina delle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- alla predisposizione dei piani comunali o di ambito anche nelle forme associative o di cooperazione
- all'attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito
- che, ai sensi dell'art. 103 della L.R. 11/2001, i Comuni sono componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, articolato su scala provinciale;

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 individua le convenzioni tra comuni quali strumento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Inoltre il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

- l'art. 104 della L.R. 11/2001 ha previsto la suddivisione del territorio regionale in Distretti di protezione civile e antincendio boschivo;

- la DGR n. 506 del 18.02.2005, così come modificata dalla DGR n. 3936 del 12.12.2006, ha individuato i Distretti di protezione civile e antincendio boschivo quali ambiti territoriali di riferimento per le attività di programmazione delle risorse, organizzazione logistica-operativa e integrazione tra istituzioni e volontariato;

- i Comuni sopracitati appartengono al Distretto VI 9

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio associato

Costituisce oggetto della presente convenzione la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti la PROTEZIONE CIVILE.

La gestione associata attiene l'organizzazione e la gestione delle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle amministrazioni comunali

Art. 2 - Finalità

Allo scopo di assicurare l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle attività amministrative e dei servizi pubblici nonché il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza dell'amministrazione, la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, ha la finalità di realizzare la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti la PROTEZIONE CIVILE di competenza comunale.

Gli Enti aderenti alla presente convenzione condividono i seguenti criteri fondamentali per il perseguimento delle finalità della gestione associata:

- a. condivisione fra tutti gli Enti aderenti degli obiettivi della gestione associata e delle scelte strategiche e gestionali per il loro conseguimento;
- b. adeguamento ed omogeneizzazione della disciplina regolamentare afferente le attività e i servizi in argomento;
- c. adeguamento della disciplina inerente l'ordinamento degli uffici e servizi;
- d. armonizzazione ed omogeneizzazione dei procedimenti di competenza;
- e. condivisione delle risorse umane a disposizione di ciascun Ente;
- f. razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse strumentali;
- g. interoperabilità fra le Amministrazioni interessate.

Art. 3 - Attività

Le attività da gestire in forma associata riguardano quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e più specificatamente :

- coordinamento dell'azione dei diversi uffici comunali
- coordinamento dei gruppi di volontari
- supporto ai Sindaci per il coordinamento delle attività di soccorso
- pianificazione, predisposizione strumenti e materiali per la gestione dell'emergenza, redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di coordinamento dei Piani comunali, che, in applicazione di essi, li possa

raccordare al fine di ottimizzare le risorse disponibili.

Quelle invece che rimangono in capo ai singoli comuni riguardano:

- l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere nell'ambito dei singoli piani di Protezione Civile Comunale
- l'approvazione, la verifica e l'aggiornamento periodici del Piano intercomunale di Protezione Civile relativamente al territorio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs 1/2018;
- tutto quanto connesso all'attività dei Gruppi Comunali di Protezione Civile o di altre Organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile;
- l'individuazione delle esigenze del territorio comunale e dei Gruppi di cui sopra al fine di provvedere alla richiesta di contributi e coordinamento delle attività di settore.

Rimane di esclusiva competenza del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza e il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite in caso di emergenze che interessino il territorio comunale così come disposto dall'art. 12 del D. Lgs 1/2018.

Art. 4 - Comune capofila

I Comuni aderenti convengono di individuare il Comune capofila nel Comune di Montecchio Maggiore che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare richieste di contributo, ove previsto, per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali quale soggetto di coordinamento del Distretto VI 9 (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi e amministrare i beni messi a disposizione relativi della presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci o loro delegati Forme di consultazione tra gli Enti contraenti

L'attività della gestione associata è determinata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni

convenzionati, quale organo collegiale composto dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati permanenti con specifica delega alla protezione civile.

Tale organismo svolge attività di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio. In particolare, compete alla Conferenza:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- approvare, su proposta dell'Ufficio Associato o degli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (organizzazione del C.O.I., reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Conferenza dei Sindaci, nella prima adunanza, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. Al Sindaco del comune Capofila o suo delegato spettano anche l'esercizio delle funzioni di Presidente della Conferenza dei sindaci. Al Presidente spetta tra le altre l'individuazione di un funzionario/dipendente del proprio Comune in qualità di Segretario verbalizzante dei lavori della Conferenza.

La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile, il Responsabile Operativo Intercomunale e il rappresentante/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente o altri soggetti di cui la Conferenza dei Sindaci ritenga opportuna la presenza.

Art. 6 - Assetto organizzativo e attività operativa

È prevista la redazione di un piano Intercomunale di Protezione Civile in cui verranno

indicate l'assetto organizzativo e le modalità operative finalizzate ad una azione pienamente coordinata di risorse umane e mezzi. In tale ambito verrà individuato un Ufficio Distrettuale di Protezione Civile con ruoli di organizzazione, coordinamento e gestione del Distretto.

Viene inoltre individuata la figura del Responsabile Operativo Intercomunale.

Prima dell'approvazione del primo Piano Intercomunale di Protezione Civile, è prevista l'individuazione presso il Comune Capofila, di un Ufficio preposto alle funzioni dell'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile.

Nei singoli comuni comunque restano operativi gli uffici a cui sono date in carico le attività di Protezione Civile. I singoli Piani Comunali continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere fino all'approvazione del Piano Intercomunale.

Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile.

Una volta definite le risorse umane previste dall'art. 9, la gestione dell'emergenza sarà coordinata da ciascun Sindaco, per quanto di competenza (art. 12, del D. Lgs 1/2018 e ss. m.i), mediante il COI e l'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile che, avvalendosi delle risorse individuate dall'art. 9, attiverà le funzioni di supporto per i Comuni interessati dall'evento.

Art. 7 Ufficio Distrettuale di Protezione Civile e Responsabile Operativo Intercomunale

Ufficio Distrettuale di Protezione Civile e il ROI oltre le funzioni indicate nell'art. 3 svolgono anche le funzioni di Referenti per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipano alla Conferenza dei Sindaci.

All' Ufficio, in particolare, sono assegnati i seguenti specifici compiti:

- coordinare le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;
- coordinare l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile ;
- provvedere al rilascio delle attestazioni di impiego del volontariato di protezione civile secondo quanto disposto dal del D. Lgs 1/2018 dove la gestione dell'emergenza sia avvenuta a livello distrettuale;
- raccordarsi con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;
- partecipare alla Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;

- analizzare con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari e dei gruppi della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;
- provvedere alla verifica dell'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per le attività di Protezione Civile;
- fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un unitario monitoraggio del territorio;
- proporre percorsi formativi e divulgativi, in accordo con gli enti che operano nel medesimo campo, nei confronti dei cittadini, amministratori, tecnici e volontari;
- curare le attività di informazione alla popolazione in merito all'organizzazione e ai compiti della Protezione Civile, programmando esercitazioni di distretto che prevedano il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione.

L'Ufficio e il R.O.I. gestiscono i rapporti, relativamente a quanto attinente la gestione associata, con gli altri Organismi ed Enti, (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci.

L'Ufficio e il R.O.I.: nell'espletamento delle proprie funzioni, operano in stretto coordinamento e possono richiedere il supporto dei funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e del/dei rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali.

Il Responsabile Operativo Intercomunale è nominato dalla Conferenza dei Sindaci Rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività straordinaria collaborando con i Sindaci o gli Assessori delegati e l'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti necessari a fronteggiare l'emergenza.

Nelle emergenze coordina le attività del Centro Operativo Intercomunale.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo economico nella misura fissata dalla Conferenza, necessario per la gestione funzionale della gestione associata. Il carico d'esso sarà suddiviso per ciascun Comune secondo il criterio generale

della proporzionalità in rapporto al numero di abitanti ed all'estensione dei territori di ciascun Ente associato per finanziare le attività del Servizio, a copertura delle spese del personale impiegato e delle spese varie di funzionamento (es. cancelleria, corsi, ecc.); per le spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari, ogni Comune provvederà nei modi d'uso. Tale criterio potrà essere modificato dalla Conferenza dei Sindaci .

Tali quote, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila–nei modi concordati in Conferenza dei Sindaci, su apposito e specifico capitolo di bilancio, così come i contributi di Enti pubblici e privati, se non diversamente specificato all'atto della concessione del contributo.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Distrettuale prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile, o dal dirigente di settore, secondo l'organizzazione contabile del comune capofila.

Anche la gestione economica delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Art. 9 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, per attività di protezione civile.

Le richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci e sulla base di quanto indicato dall'art. 6.

Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente e comunque entro la data di approvazione del Primo Piano Intercomunale di Protezione Civile l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, e con le modalità previste dal presente atto.

Sino alla creazione dell'Ufficio Distrettuale, il Responsabile dell'ufficio di coordinamento provvederà all'adozione di provvedimenti di rilevanza generale (linee guida, atti di organizzazione, etc...) mentre l'azione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del TUEL verrà posta in essere dal responsabile del Servizio di ogni singolo Ente.

In forza della presente convenzione i Responsabili dei servizi dei singoli Enti sono legittimati, nel caso di costituzione di uffici comuni, interscambio o sostituzione di cui sotto, ad adottare i provvedimenti di cui all'art 107 del TUEL anche con riferimento a personale di Enti diversi da quello di appartenenza.

L'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione viene assicurata anche attraverso l'utilizzazione del personale dipendente, nel rispetto delle previsioni del CCNL vigente, con le seguenti modalità:

- utilizzo del personale proveniente dagli altri comuni convenzionati con funzione di supporto al Comune colpito da calamità. In questo caso l'onere finanziario resta in carico all'amministrazione di appartenenza.
- interscambio delle singole figure professionali al fine di valorizzare le specifiche competenze acquisite nei rispettivi settori di appartenenza;
- attivazione di procedure di reciproca sostituzione nelle situazioni emergenziali al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza di ciascun Ente in caso di assenza o impedimento del personale di appartenenza del singolo Ente.

Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 10 – Utilizzo delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile appartenenti al distretto di Protezione Civile

Le Associazioni di Protezione Civile presenti nei comuni appartenenti al Distretto Vicenza 9, iscritte negli appositi albi regionali e nazionali, potranno essere impiegate sul territorio del Distretto previa loro esplicita dichiarazione di disponibilità.

Le associazioni potranno essere attivate per fronteggiare l'emergenza nell'ambito di qualsiasi comune aderente mediante chiamata da parte del Sindaco o suo delegato. Dovrà altresì essere avvisato il Sindaco o suo delegato, del comune dove l'associazione ha sede.

La gestione dell'emergenza in questo caso fa capo al Centro Operativo Intercomunale.

Nell'ambito del Distretto Vicenza 9, in caso di intervento dell'associazione/i richiesto dalle Autorità Pubbliche componenti del servizio nazionale della protezione civile, diverse dal Comune, le singole associazioni relazioneranno l'intervento svolto all'Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile, successivamente all'emergenza, l'intervento svolto con la modalità di seguito specificata.

Dovrà essere presentato entro 48 ore il rapporto di intervento. L'Ufficio di coordinamento

lo trasmetterà al comune ove a sede l'associazione per l'apposizione del visto del Sindaco. Le singole Amministrazioni si riservano l'effettuazione di controlli sugli interventi svolti.

Art. 11 – Oneri per l'attivazione del servizio intercomunale di protezione civile in emergenza

Il rimborso delle spese vive e degli oneri derivanti dall'attivazione dei volontari come previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 1/2018 sono a carico della/e Amministrazione/i che hanno dichiarato l'emergenza ovvero richiesto l'intervento

Art. 12 – Assicurazione

I volontari delle organizzazioni di Protezione Civile per poter operare devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, anche qualora operino su chiamata al di fuori del territorio comunale, nell'ambito dei comuni aderenti alla presente convenzione. La spesa per la stipula delle assicurazioni permane a carico dei comuni convenzionati e in ogni caso a carico dei singoli Enti.

Art. 13 - Istituzione del Centro Operativo Intercomunale (COI)

Al fine di fornire una più efficace risposta alle situazioni di emergenza nell'ambito del territorio distrettuale viene istituito il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.). La sede del C.O.I. coincide con quella del C.O.M. in via Pelosa 2 a Montecchio Maggiore e quale sede supplente quella del comune di Lonigo così come previsto per la sede C.O.M. .

Le funzioni del C.O.I sono pari a quelle di un Centro Operativo Comunale ma con competenza geografica sull'insieme dei territori comunali appartenenti al distretto.

La composizione e le modalità di funzionamento sono definite nel documento allegato alla presente convenzione (Allegato A – Centro Operativo Intercomunale). Ulteriori indicazioni e/o modifiche potranno essere inserite nel piano intercomunale di protezione civile.

Art. 14- Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti, anche attraverso i loro gruppi locali, sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà continuando, autonomamente, a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della

presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Distrettuale di Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio di Protezione Civile è affidata al Comune Capofila.

Art. 15 - Decorrenza e durata della convenzione

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla stipula della stessa e hanno durata pari a cinque anni.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 16 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Restano a carico del Comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso e per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine di cinque anni dall'assegnazione di eventuali contributi regionali secondo quanto previsto dalle Delibere di riferimento, sarà a carico dei Comuni recedenti la restituzione alla Regione della quota parte del contributo erogato, in proporzione al

tempo mancante sino al completamento del periodo dei cinque anni e al numero di abitanti dell'Ente uscente, secondo quanto previsto nella citata deliberazione regionale. Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non pregiudica la gestione associata per i rimanenti Comuni.

Art. 17 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 18 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letta approvata e sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis del D.Lgs. 241/90 e del D. Lgs. 8272005

Comune di Montecchio Maggiore f.to digitalmente

Comune di Alonte f.to digitalmente

Comune di Brendola f.to digitalmente

Comune di Gambellara f.to digitalmente

Comune di Lonigo f.to digitalmente

Comune di Montebello Vicentino f.to digitalmente

Comune di Montorso Vicentino f.to digitalmente

Comune di Orgiano f.to digitalmente

Comune di Sarego f.to digitalmente

Comune di Val Liona f.to digitalmente

Comune di Zermeghedo f.to digitalmente

Comune di Zovencedo f.to digitalmente

Allegato A alla Convenzione per la gestione del servizio di Protezione Civile tra i comuni di Montecchio Maggiore, Alonte, Brendola, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Orgiano, Sarego, Val Liona, Zermeghedo e Zovencedo appartenenti al Distretto di Protezione Civile Vicenza 9



Montecchio Maggiore - Brendola – Gambellara –
Lonigo – Montebello Vicentino — Montorso – Orgiano
- Sarego – Val Liona – Zermeghedo - Zovencedo

Provincia di Vicenza

Centro Operativo Intercomunale C.O.I.

Distretto di Protezione Civile VI 9

Struttura e modalità operative

Il Centro Operativo Intercomunale

Il Centro Operativo Intercomunale, ha la funzione di coordinare le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni. Il Centro Operativo Intercomunale è localizzato a Montecchio Maggiore, presso i locali dell'associazione Protezione Civile Montecchio maggiore ODV siti in via Pelosa 2. Il Centro Operativo Intercomunale viene attivato per eventi che interessano due o più comuni appartenenti al distretto o per la cui gravità il singolo comune non sia in grado di farvi fronte.

Il Centro Operativo Intercomunale può essere sostitutivo o supporto dei singoli Centri Operativi Comunali.

Scopi fondamentali del Centro Operativo sono i seguenti:

Garantire la costante e continua reperibilità del sistema intercomunale,

con particolare riferimento:

- alle segnalazioni di preallarme e allarme provenienti dagli organi sovraordinati: Prefettura, Provincia, Regione o altri;
- al collegamento con i sistemi di allarme e monitoraggio disponibili: meteorologici, idrografici, sismici e simili
- alla possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali che amatoriali.

Assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati, interni o esterni, in forma cartacea o informatica, predisposti per la protezione civile, con particolare riferimento:

- al Piano Intercomunale di Protezione Civile o, se non ancora presente, ai piani dei singoli comuni con i relativi allegati, riportanti dati, localizzazioni e indirizzi delle risorse disponibili;
- ai sistemi informativi della Provincia e della Regione, disponibili sia attraverso collegamento telematico che localmente, in forma cartacea o digitalizzata;
- ad ogni altro sistema di dati disponibile telematicamente.

Consentire l'attività degli operatori, nonché la riunione e il coordinamento di tutti i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento:

- alle funzioni di collegamento informatiche e telematiche;
- alla ricezione e invio delle varie comunicazioni che i vari soggetti scambiano con i propri operatori;
- alle funzioni di ricetrasmissioni radio.

In definitiva il Centro Operativo Intercomunale garantisce ai Sindaci, titolari responsabili della Protezione Civile comunale, la reale e completa funzionalità del sistema di emergenza. Il Centro Operativo Intercomunale garantisce l'attivazione delle necessarie funzioni tecniche.

Il Centro Operativo Intercomunale ospita il Gruppo Operativo Intercomunale.

Il *Gruppo Operativo Intercomunale* è configurato in *Funzioni di Supporto*, che costituiscono specifici settori di attività da gestire nell'emergenza. Per ogni *Funzione di Supporto* è nominato un *Responsabile* che aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in "*emergenza*", affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso relative alla sua funzione.

Attraverso l'attivazione delle *Funzioni di Supporto*, nel *Centro Operativo Intercomunale*, si raggiungono due distinti obiettivi: a) si individuano vari responsabili delle funzioni in *emergenza*; b) si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l'attività degli stessi responsabili in *tempo di pace*. Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione) un unico responsabile sia in emergenza che non. Questo consente al Sindaco di avere nel C.O.I. esperti che già si conoscono e lavorano nel Piano, e quindi di raggiungere una migliore omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative, altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.

Il *Gruppo Operativo Intercomunale* è diretto in emergenza dal Responsabile Operativo Intercomunale. Il Responsabile in carica al momento dell'emergenza, con l'ausilio del Gruppo Operativo Intercomunale assiste i Sindaci in tutte le funzioni allo stesso affidate in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile.

Reperibilità H24

All'attivazione dello stato di emergenza viene istituita una reperibilità H24.

Incarichi specifici nell'ambito del C.O.I.

R.O.I. Responsabile Operativo Intercomunale

È il coordinatore tecnico del Centro Operativo Intercomunale. A lui (e ai suoi sostituti) è affidata la direzione tecnica delle operazioni di gestione dell'emergenza.

La struttura del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) viene configurato dal Metodo Augustus a livello di pianificazione comunale di emergenza, secondo dodici Funzioni di Supporto.

Il modello d'intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di Protezione Civile in modo da consentire l'utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

La direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, saranno svolti presso il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.). Seguendo le indicazioni del metodo "Augustus", al fine di poter disporre di uno strumento assolutamente modulare così da poter fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza, la composizione del Centro Operativo Intercomunale, ha previsto la "ripartizione" delle competenze di ciascun Ente, Istituzione e/o Organizzazione in base alle proprie prerogative. Il Centro Operativo Intercomunale si configura secondo 13 (tredici) Funzioni di Supporto in carico a uno o più tecnici comunali / volontari appartenenti al Distretto VI 9.

Funzione

F1 Tecnico-scientifico di pianificazione coordinamento e gestione sala operativa	F8 Servizi essenziali
F2 Sanità – assistenza sociale e veterinaria	F 9 Censimento danni a persone e cose
F3 Mass media e informazione	F 10 Strutture operative
F4 Volontariato	F 12 Materiali pericolosi
F5 Materiali e mezzi	F 13 Assistenza alla popolazione
F6 Trasporti, circolazione e viabilità	F 15 Amministrazione
F7 Telecomunicazioni	